

## **REGOLAMENTO DELLE PROVE D'ESAME D'IDONEITA' ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE DI CUI AL D.M. N. 300 DEL 21 FEBBRAIO 1990**

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito di quanto previsto dal D.M. 21 febbraio 1990 n. 300, le modalità di svolgimento delle prove di idoneità presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso (di seguito Camera di Commercio) ai fini dell'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione.

L'abilitazione all'esercizio dell'attività in parola è subordinato al possesso di requisiti soggettivi, morali e professionali indicati all'art. 2 della Legge 3 febbraio 1989, n. 39, come modificato dall'art. 18 della Legge 5 marzo 2001, n. 57.

### **Art. 2 – Requisiti per l'ammissione e modalità di presentazione delle domande**

La domanda di partecipazione alla sessione d'esami deve essere in bollo, debitamente redatta in ogni sua parte ai sensi del D.P.R. 445/2000 e corredata dei prescritti allegati, secondo quanto previsto dalla modulistica in uso presso la Camera di Commercio e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Non saranno ammesse alla selezione le domande presentate o pervenute oltre il termine stabilito. La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità né per le domande pervenute oltre tale termine, né per disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione il candidato, consapevole del fatto che in caso di falsa dichiarazione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445, verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e che decadrà dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, dovrà dichiarare alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- maggiore età;
- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, ovvero stranieri residenti in Italia in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- residenza o domicilio professionale nella circoscrizione della Camera di Commercio di Treviso;
- conseguimento di un diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- frequenza dell'apposito corso preparatorio istituito e riconosciuto dalla Regione (art. 2) co. 3 lett. E) legge 39/89;
- assolvimento degli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento

dell'età scolare (esclusivamente per coloro che abbiano frequentato il corso preparatorio, iniziato prima del 4 aprile 2001) ai sensi dell'art. 40 della Legge n. 273 /2002.

Per i candidati cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea la verifica circa l'ammissibilità del titolo di studio avrà luogo ai sensi dell'art. 38 del D.lgs 30.3.2001, n. 165. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegarlo alla domanda di partecipazione all'esame tradotto ed autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando gli estremi del riconoscimento dell'equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione. L'equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero potrà essere, altresì, comprovata allegando alla domanda di partecipazione all'esame apposita dichiarazione resa con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 attestante il riconoscimento da parte dell'autorità competente.

La Camera di Commercio si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore congruo termine per la regolarizzazione delle domande che risultassero incomplete o comunque recanti inesattezze o vizi di forma sanabili. L'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dall'esame per difetto dei requisiti prescritti.

Coloro che non superano l'esame, scritto e/o orale, possono ripresentare una nuova istanza già nella successiva sessione d'esami.

### **Art. 3 – Commissione esaminatrice**

All'espletamento delle procedure d'esame attende una Commissione nominata con determinazione del Presidente pro tempore della Camera di Commercio ai sensi dall'art. 1 del D.M. 589/93 e composta dal Segretario Generale dell'Ente che la presiede, da due docenti effettivi e da due docenti supplenti di Scuola secondaria superiore nelle materie sulle quali vertono le prove d'esame di cui all'art. 4.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario camerale inquadrato in qualifica funzionale non inferiore alla categoria D.

In caso sussistano rapporti di dipendenza, di parentela o di affinità - fino al terzo grado incluso - con un candidato da parte del Presidente o di uno dei componenti della Commissione, questi devono essere tempestivamente comunicati all'ufficio, affinché si provveda alla nomina del commissario sostituto con le richieste modalità.

L'eventuale sostituzione di uno o più componenti della Commissione nel corso della sessione d'esame non comporta la ripetizione delle operazioni dell'esame già espletate.

**Art. 4 – Prove d'esame**

L'esame di cui all'art. 2, comma 3, lettera e) della Legge 3 febbraio 1989 n. 39, consiste in prove scritte ed una prova orale e si svolge sulle materie e sui programmi di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 21 febbraio 1990 n. 300.

In virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del D.M. 21.2.1990 n. 300, l'esame sostenuto dagli aspiranti Agenti immobiliari e Agenti muniti di mandato a titolo oneroso costituisce requisito per l'iscrizione in entrambe le sezioni.

La convocazione per la prova scritta viene inserita almeno 10 giorni prima della data delle prove d'esame nel sito internet camerale [www.tv.camcom.gov.it](http://www.tv.camcom.gov.it) nelle pagine dedicate: Agenti d'affari in mediazione/Sessione Esame. Nello specifico viene pubblicata la lista dei candidati ammessi, nonché l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove. Detta convocazione ha valore di notifica ad ogni effetto di legge.

I candidati devono presentarsi alle prove d'esame muniti di documento di identità in corso di validità.

Le prove scritte vertono sulle materie e sui programmi d'esame di cui all'art. 2 co. 1 del D.M. 300/90 e consistono nella compilazione di n. 2 questionari a risposta multipla, costituiti da n. 20 domande ciascuno.

I candidati hanno a disposizione 30 minuti per rispondere ad ognuno dei due questionari.

I quesiti da sottoporre ai candidati sono ricavati con estrazione casuale ("random") dalla banca dati camerale pubblicata sul sito [www.tv.camcom.gov.it](http://www.tv.camcom.gov.it) e resa disponibile all'utenza sotto forma di esercitazione a quiz. La Commissione assicura la correttezza della formulazione delle domande e delle relative risposte, nonché il periodico aggiornamento delle stesse.

A ciascun candidato viene consegnata una scheda contenente 20 (*venti*) quesiti con 3 (*tre*) risposte prestampate delle quali solo una è esatta. Vengono ritenute corrette le risposte inserite nella raccolta dei quiz disponibile nel sito camerale.

Non si considera corretta la risposta:

- indicata con un segno diverso dalla "X" ; - errata ; - non data ; - multipla ; - rettificata.

Il candidato che ha superato la prova scritta e che alla prova orale risulta non idoneo, dovrà sostenere nuovamente entrambe le prove (sia scritto che orale).

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi (7/10) nelle prove scritte e non meno di sei decimi (6/10) in ciascuna di esse.

A ciascun elaborato viene assegnata la votazione risultante dall'applicazione della seguente proporzione :

$$10 : 20 = 7 : X$$

X = 14 risposte esatte che corrispondono alla votazione del 7

Tabella esemplificativa :

risposte esatte 11 : <u>voto 5.50</u> : non classificato
risposte esatte 12 : voto 6
risposte esatte 13 : voto 6.50
risposte esatte 14 : voto 7
risposte esatte 15 : voto 7.50
risposte esatte 16 : voto 8
risposte esatte 17 : voto 8.50
risposte esatte 18 : voto 9
risposte esatte 19 : voto 9.50
risposte esatte 20 : voto 10

Al termine delle prove scritte, la Commissione esaminatrice provvede alla correzione delle stesse.

L'ELENCO DEI CANDIDATI CHE - AVENDO SUPERATO LE PROVE SCRITTE - RISULTANO AMMESSI ALLE PROVE ORALI VIENE PUBBLICATO, con valore di notifica ad ogni effetto di legge, sul sito internet [www.tv.camcom.gov.it](http://www.tv.camcom.gov.it) con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data dell'esame orale.

Ai candidati giudicati non ammessi alle prove orali verrà comunicato l'esito delle prove a mezzo posta prioritaria.

E' garantito l'accesso agli elaborati delle prove scritte ai sensi e con le modalità di cui alla Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

Dello svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali, vengono redatti appositi verbali, sottoscritti dal Presidente, dai Componenti e dal Segretario.

#### **Art. 5 - Prova orale e criteri di conduzione del colloquio, esito**

La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, anche sulla conoscenza del mercato immobiliare urbano ed agrario e sui relativi prezzi ed usi.

Il colloquio è teso ad accertare la conoscenza delle materie d'esame anche attraverso l'approfondimento e l'eventuale commento dei quesiti oggetto delle prove scritte.

La valutazione della prova orale viene effettuata tenuto conto dei seguenti criteri:

- acquisizione delle conoscenze;
- organicità delle argomentazioni;
- discussione ed approfondimento;
- padronanza nell'uso del linguaggio tecnico e giuridico.

L'esame si intende superato se il candidato ottiene la votazione di almeno sei decimi (6/10) nella prova orale.

L'ELENCO DEI CANDIDATI CHE HANNO SUPERATO LA PROVA ORALE VIENE PUBBLICATO con valore di notifica ad ogni effetto di legge, sul sito internet [www.tv.camcom.gov.it](http://www.tv.camcom.gov.it)

Ai candidati giudicati non idonei verrà comunicato l'esito delle prove a mezzo posta prioritaria.

#### **Art. 6 – Modalità di comportamento da tenere durante le prove d'esame**

Ciascun candidato deve presentarsi alle prove scritte e a quella orale il giorno in cui è stato convocato, entro e non oltre l'ora di convocazione. Il candidato che si presenti alle prove scritte in ritardo rispetto all'ora di inizio delle relative procedure non sarà ammesso a sostenere l'esame.

Parimenti non sarà ammesso a sostenere la prova d'esame il candidato che si presenti alla prova privo di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Durante lo svolgimento delle prove non è consentito ai candidati - pena l'immediata esclusione dalla sessione d'esame - consultare testi, fogli o manoscritti, comunicare tra loro verbalmente o per iscritto o utilizzare apparecchiature di telecomunicazione di qualsiasi tipo, copiare o far copiare i propri elaborati d'esame, utilizzare fogli e/o penne non fornite dalla Commissione esaminatrice, allontanarsi dall'aula prima della conclusione della prova d'esame, salvo esplicita autorizzazione del Presidente della Commissione.

Alle prove orali è ammessa la presenza del pubblico.

#### **Art. 7 – Assenza alle prove d'esame**

Il candidato che non si presenti alle prove scritte e/o a quella orale deve giustificare la propria assenza mediante comunicazione da inviare alla Camera di Commercio – Ufficio Abilitazioni entro e non oltre 30 giorni dalla data di mancata presentazione.

Se l'assenza è dovuta a motivi di salute il candidato deve allegare alla comunicazione il certificato medico attestante lo stato di malattia in cui versava il giorno stabilito per l'esame.

Se l'assenza è dovuta a motivi di altra natura, il candidato deve produrre idonea documentazione atta a dimostrare la propria impossibilità ad essere presente all'esame, ovvero argomentare tali motivi.

In tale ultimo caso le dichiarazioni rese dal candidato saranno oggetto di insindacabile valutazione da parte della Commissione.

Il candidato la cui assenza risulti giustificata viene convocato a sostenere l'esame nella prima data utile, senza dover presentare alcuna nuova domanda di ammissione e senza dover corrispondere ulteriore diritti di segreteria.

In ogni caso l'assenza può essere giustificata per una sola sessione d'esame.

Il candidato, la cui assenza risulti ingiustificata, dovrà ripresentare una nuova istanza di partecipazione all'esame.

#### **Art. 8 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla 1<sup>a</sup> sessione Esami Mediatori anno 2015.

L'Ufficio Abilitazioni provvede a darne ampia diffusione tramite inserimento nel sito camerale.

#### **Art. 9 – Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge n. 39/89 e successive modificazioni ed integrazioni, nel D.M. n. 452/90, nel D.M. n. 300/90, nel D.M. n. 589/93 o dettate dal Ministero dello Sviluppo Economico con apposite circolari.